

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3834/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3830/91 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

visto l'allegato XI dello statuto che fissa le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della rela-

zione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1991;

considerando che, in attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce a decorrere dal 1° ottobre 1990 i coefficienti correttivi applicabili in Germania alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre a titolo provvisorio adattare i coefficienti esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1991:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	392 296	413 136	433 976	454 816	475 656	496 496		
A 2	348 134	368 020	387 906	407 792	427 678	447 564		
A 3 / LA 3	288 318	305 712	323 106	340 500	357 894	375 288	392 682	410 076
A 4 / LA 4	242 219	255 795	269 371	282 947	296 523	310 099	323 675	337 251
A 5 / LA 5	199 698	211 528	223 358	235 188	247 018	258 848	270 678	282 508
A 6 / LA 6	172 573	181 989	191 405	200 821	210 237	219 653	229 069	238 485
A 7 / LA 7	148 550	155 942	163 334	170 726	178 118	185 510		
A 8 / LA 8	131 380	136 680						
B 1	172 573	181 989	191 405	200 821	210 237	219 653	229 069	238 485
B 2	149 521	156 531	163 541	170 551	177 561	184 571	191 581	198 591
B 3	125 418	131 247	137 076	142 905	148 734	154 563	160 392	166 221
B 4	108 475	113 530	118 585	123 640	128 695	133 750	138 805	143 860
B 5	96 961	101 053	105 145	109 237				
C 1	110 645	115 105	119 565	124 025	128 485	132 945	137 405	141 865
C 2	96 231	100 321	104 411	108 501	112 591	116 681	120 771	124 861
C 3	89 773	93 275	96 777	100 279	103 781	107 283	110 785	114 287
C 4	81 109	84 396	87 683	90 970	94 257	97 544	100 831	104 118
C 5	74 794	77 858	80 922	83 986				
D 1	84 523	88 219	91 915	95 611	99 307	103 003	106 699	110 395
D 2	77 069	80 351	83 633	86 915	90 197	93 479	96 761	100 043
D 3	71 732	74 802	77 872	80 942	84 012	87 082	90 152	93 222
D 4	67 634	70 408	73 182	75 956				

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 742 FB » è sostituito da « 5 937 FB »,

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 395 FB » è sostituito da « 7 646 FB »,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato

VII dello stesso, l'importo « 13 210 FB » è sostituito da « 13 659 FB »,

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 608 FB » è sostituito da « 6 833 FB ».

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1991, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	184 185	207 000	229 815	252 630
	II	133 678	146 703	159 728	172 753
	III	112 334	117 340	122 346	127 352
B	IV	107 917	118 479	129 041	139 603
	V	84 764	90 351	95 938	101 525
C	VI	80 615	85 362	90 109	94 856
	VII	72 155	74 609	77 063	79 517
D	VIII	65 216	69 057	72 898	76 739
	IX	62 804	63 680	64 556	65 432

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1991 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito :

- a 3 564 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
- a 5 463 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate al 1° luglio 1991 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1991, la data « 1° luglio 1990 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1991 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1991, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue :

Grecia	93,4
Italia (tranne Varese)	108,8
Berlino	110,9 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Cifra provvisoria.

2. Con effetto al 1° luglio 1991 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue ⁽²⁾ :

Belgio	100,0
Danimarca	124,2
Germania (tranne Berlino)	95,1 ⁽¹⁾
Berlino	107,5 ⁽¹⁾
Karlsruhe	96,9
Grecia	80,8
Spagna	108,7
Francia	107,0
Irlanda	93,0
Italia (tranne Varese)	104,1
Varese	108,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	83,5
Portogallo	92,8
Regno Unito (tranne Culham)	108,6
Culham	98,8

3. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 ⁽²⁾ restano applicabili.

⁽¹⁾ Con riserva delle rettifiche che potrebbero intervenire a seguito della verifica quinquennale dei coefficienti correttivi per il periodo 1. 1. 1986 - 31. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1991, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella qui appresso :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 315	1 091	1 591	913
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 247	1 018	1 525	796
Altri gradi	2 038	949	1 312	656

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1991, le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾, sono fissate a 10 329, 15 589, 17 044 e 23 238 FB.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1991, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾, si applica il coefficiente 3,696033.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).
⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).